

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 691 DEL 17/04/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "SILVIO DE PRETTO" DI SCHIO (VI) RELATIVA AI "PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO" (PCTO), DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 692/26

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- in data 26/03/2026, con nota prot. n. 29366 è pervenuta a questa Azienda da parte dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale "Silvio De Pretto" di Schio una richiesta per rinnovare la convenzione per "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (P.C.T.O.), precedentemente approvata con deliberazione n. 903 del 13.05.2022;
- è stato acquisito il parere positivo dalla Direzione delle Professioni Sanitarie, agli atti;

Rilevato che l'obbiettivo degli studenti è di individuare il percorso da intraprendere al termine della scuola secondaria e che gli stessi svolgeranno il tirocinio in qualità di osservatori presso vari servizi, come concordato con il referente per i tirocini dell'Azienda ULSS 7.

Evidenziata la positiva esperienza maturata negli anni precedenti con gli studenti dell'Istituto "De Pretto"

Considerato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti nonché una risorsa per l'Azienda;

Preso atto che la convenzione avrà durata triennale dalla data di sottoscrizione;

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone, pertanto, di stipulare la convenzione con l'Istituto Tecnico Tecnologico "Silvio De Pretto" di Schio (VI), allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema della Convenzione con l'Istituto Tecnico tecnologico statale "SILVIO DE PRETTO" di Schio per i "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", nel testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare, pertanto, lo svolgimento dei tirocini secondo le modalità concordate con i rispettivi Responsabili dei Servizi;
3. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa Azienda per l'effettuazione dei già menzionati tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
4. di dare atto che l'istituto copre i tirocinanti per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni (polizza INAIL);

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.



CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

Protocollo numero:

3110 /2026

Data protocollo:

25/03/2026

TRA

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "SILVIO DE PRETTO" con sede in *VIA XXIX APRILE 40, 36015 SCHIO (VI)*, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Sig. *Giovanni Rizzi* nato a *Bassano del Grappa* il 27-05-1960, con codice fiscale *RZZGNN60E27A703G*.

E

AZIENDA ULSS N. 7 "PEDEMONTANA" - con sede legale in *DEI LOTTI N. 40 (36061, BASSANO DEL GRAPPA - VI)*, codice fiscale/Partita IVA *00913430245* d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. *GIOVANNI CARRETTA* nato a *PADOVA* il 11-11-1970, codice fiscale *CRRGNN70S11G224R*.

visti:

- Il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 contenente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, art. 1, commi 33-43;
- la Guida operativa all'Alternanza scuola-lavoro MIUR, 8 ottobre 2015;
- i Chiarimenti interpretativi alternanza scuola-lavoro MIUR, Nota 3355 del 28 marzo 2017 - MIUR;
- il Decreto 3 novembre 2017, n. 195 - Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro;
- il Protocollo d'Intesa per l'Alternanza Scuola Lavoro tra Regione del Veneto, USR Veneto, Unioncamere e Parti Sociali del 1 giugno 2016;
- l'Accordo Interconfederale Regionale sulla promozione dell'Alternanza Scuola Lavoro nelle imprese artigiane e nelle PMI del 23 gennaio 2018;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (artt. 20, 36 e 37) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche;
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 53, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- la Nota INAIL del 21 novembre 2016, n. 44, "Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro";
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche;
- la Legge 20 dicembre 2018, n. 145 che ha ridenominato i percorsi Alternanza Scuola Lavoro in "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";
- visto il DM n. 774 del 4 settembre 2019;
- viste le linee guida di indirizzo redatte dal SiRveSS a supporto degli Istituti scolastici e dei soggetti ospitanti per l'inserimento dello studente nei PCTO del dicembre 2022;

considerato che:

i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (di seguito PCTO) non costituiscono rapporto di lavoro e che lo studente, se minorenni, non acquisisce pertanto la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche;

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene se si stipula quanto segue:

Art. 1. - Oggetto

La presente convenzione regola i compiti e le responsabilità delle Parti nell'attuazione dei PCTO rivolti agli studenti frequentanti le classi terza, quarta e quinta del Soggetto promotore. Essa, definisce le condizioni generali per l'attuazione dei percorsi PCTO co-progettati. Per quanto riguarda le condizioni specifiche per ciascun allievo, il Soggetto promotore provvede alla predisposizione della documentazione integrativa necessaria all'attuazione del percorso, attraverso la stesura dei due seguenti documenti:

1. il Progetto Formativo PCTO Personalizzato, in cui sono descritti i dati dello specifico percorso PCTO con indicazione di tutte e sole le operazioni/mansioni concordate tra le Parti che verranno svolte dallo studente;



2. il Patto Formativo, in cui, assieme ai genitori, sono sottoscritti dallo studente i propri diritti e doveri rispetto al percorso descritto nel Progetto Formativo Personalizzato, nonché gli obblighi e i divieti in materia di sicurezza e salute derivanti per lo studente dall'essere equiparato al lavoratore;

Art. 2. - Impegni del Soggetto promotore

Il Soggetto promotore, preso atto della dichiarazione del Soggetto ospitante inerente il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, si impegna, ai fini dell'attuazione di ciascun PCTO a:

1. designare il tutor della scuola, detto "interno", tra i docenti in possesso della formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o in grado di avvalersi di professionalità adeguate in materia (RSPP dell'Istituto scolastico);
2. assicurare gli studenti contro gli infortuni presso MIUR/ INAIL; nel caso di infortunio dello studente, segnalerà a INAIL l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
3. assicurare gli studenti per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore;
4. assicurare gli studenti mediante la stipulazione di una specifica polizza integrativa verso l'infortunio in itinere occorso nel tragitto che dall'abitazione conduce presso il Soggetto ospitante;
5. svolgere attività propedeutiche al percorso esterno, come specificato nel Progetto Formativo Personalizzato, rendendo lo studente consapevole dei propri diritti e doveri nei PCTO;
6. formare gli studenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore di formazione di base e 12 ore di formazione specifica);
7. acquisire l'impegno dello studente al rispetto delle regole previste tramite la sottoscrizione del Patto Formativo;
8. informare le famiglie sul percorso formativo e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti;
9. mettere a disposizione della struttura ospitante gli attestati di frequenza dei corsi in tema di salute e sicurezza sul lavoro svolti presso l'istituzione scolastica;
10. predisporre i documenti necessari alla realizzazione del percorso e alla rilevazione, valutazione e certificazione degli esiti di apprendimento;
11. attivare le azioni necessarie in caso di violazione, da parte dello studente, del Patto Formativo e/o degli obblighi sulla sicurezza;
12. effettuare il trattamento dei dati personali secondo le vigenti disposizioni normative.

Art. 3. - Impegni del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla norma e si impegna a:

1. individuare preventivamente, dopo aver attentamente valutato i rischi e le misure di prevenzione e protezione necessarie, ed indicare su apposite schede fornite dal Soggetto promotore tutte le mansioni e tutte le operazioni che saranno consentite agli studenti durante la loro presenza presso il Soggetto ospitante; gli studenti non potranno mai essere coinvolti in attività o accedere a zone o reparti che non siano stati esplicitamente dichiarati nelle predette schede che vengono allegate alla presente Convenzione; il Soggetto ospitante, nel caso di PCTO che prevedano attività in più contesti operativi, elaborerà una scheda per ogni mansione/reparto il singolo progetto formativo farà esplicito riferimento ad una o più schede;
2. garantire l'attuazione dei percorsi co-progettati con l'Istituzione Scolastica, in linea con i contenuti specifici di ciascun Progetto Formativo Personalizzato, con l'assistenza e la formazione necessarie al positivo esito dell'attività;
3. accogliere a titolo gratuito gli studenti che nei percorsi PCTO mantengono lo status di studenti;
4. individuare un tutor competente per accompagnare lo studente, nonché il sostituto nel caso in cui questi sia assente;
5. indicare i lavoratori che svolgono la funzione di preposto nel reparto/laboratorio in cui gli studenti svolgeranno le attività di PCTO;
6. ricordare allo studente i principali obblighi e divieti del lavoratore in materia di salute e sicurezza derivanti dalla legislazione vigente in materia;
7. fornire agli studenti, per tale aspetto equiparati al lavoratore (art. 2 D.Lgs. 81/2008), la formazione specifica che, sempre secondo il D.Lgs. 81/2008, articolo 37, comma 1, è a cura del datore di lavoro, identificato nel Soggetto ospitante, che conosce i rischi riferiti alle mansioni, i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell'azienda; la formazione del Soggetto ospitante dovrà pertanto integrare la formazione specifica di 12 ore, garantita dal Soggetto promotore, secondo il relativo specifico profilo di rischio; dovranno inoltre essere fornite dal Soggetto ospitante, se previste dal DVR, oltre alle eventuali



integrazioni formative, le visite mediche e la dotazione di DPI; nel progetto formativo dovrà essere riportata la tipologia di DPI che lo studente dovrà obbligatoriamente utilizzare; il Soggetto ospitante dovrà registrare l'avvenuta consegna e l'addestramento degli studenti all'uso di tali dispositivi;

8. garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
9. informare tempestivamente la scuola in caso di infortunio o di anomalie rispetto al Progetto o al Patto Formativo;
10. non impiegare gli studenti per sostituire dipendenti assenti;
11. non impiegare gli studenti in orario notturno;
12. non impiegare gli studenti per un numero di ore superiore a quello previsto per le figure professionali di riferimento;
13. autorizzare lo studente a spostamenti dalla sede lavorativa in cui si effettua il PCTO esclusivamente se previsto dal Progetto Formativo;
14. consentire al tutor della scuola di contattare gli studenti e il tutor esterno, per la verifica, il coordinamento e la documentazione dell'attività co-progettata;
15. effettuare il trattamento dei dati personali secondo le vigenti disposizioni normative.

Art. 4 - Compiti e responsabilità del tutor interno ed esterno

Il tutor "esterno" e il tutor "interno" collaborano nel co-progettare, attuare, monitorare e valutare l'attività PCTO ai fini della tutela del diritto dello studente ad apprendere in un ambiente sicuro, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal Progetto Formativo Personalizzato.

In particolare, il **tutor della scuola** ("interno") è responsabile:

1. della gestione delle relazioni tra scuola e struttura ospitante;
2. delle relazioni con lo studente ai fini sia della sua preparazione consapevole e responsabile al periodo di apprendimento esterno, sia del supporto e del monitoraggio, anche attraverso la verifica del diario di bordo e degli strumenti di autovalutazione;
3. dell'acquisizione dei dati rilevati dal tutor esterno in merito alla frequenza e ai risultati degli apprendimenti degli studenti;
4. dell'attivazione delle azioni necessarie in caso di violazione degli obblighi da parte dello/degli studente/i segnalata dal tutor esterno.

Il **tutor dell'impresa** ("esterno") è responsabile:

della gestione delle relazioni tra struttura ospitante e scuola;

1. del monitoraggio, nel contesto lavorativo, della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per l'attuazione dei percorsi, della pianificazione e organizzazione delle attività co-progettate;
2. del positivo inserimento dello studente nel contesto lavorativo, attraverso l'informazione e la formazione sui rischi specifici dell'ambiente lavorativo, sulle procedure e sui regolamenti interni della struttura ospitante e attraverso il suo coinvolgimento attivo nell'attività formativa;
3. della restituzione, al tutor della scuola, dei dati di presenza dello studente nella struttura ospitante e degli elementi di valutazione acquisiti;
4. della segnalazione tempestiva al tutor della scuola di eventuali violazioni compiute dallo studente, circa gli obblighi riguardanti la sicurezza e/o previsti dal Progetto e dal Patto Formativo.

Art. 5 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Potrà essere immediatamente risolta da entrambe le Parti in caso di grave violazione degli impegni assunti. Nel caso di sopraggiunte variazioni dei dati riportati nella presente Convenzione, ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente l'aggiornamento all'altra Parte.

Letto, approvato e sottoscritto

Schio, 25-03-2026

Soggetto Promotore
Legale rappresentante

Soggetto Ospitante
Legale rappresentante

data,



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "SILVIO DE PRETTO"

XXIX APRILE, 40 SCHIO (VI)
Tel 0445 520515 Fax 0445 531074 Email info@depretto.edu.it
Cod. Miur: **VITF03000E** Codice Fiscale: **83002350243**



ULSS7
PEDEMONTANA